

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 979)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(DEL BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1960

Delega al Governo della facoltà di emanare, con decreti aventi valore di legge, provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e d'imposta di conguaglio all'importazione

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina dei rapporti di scambio con l'estero costituisce uno dei problemi ai quali l'Amministrazione finanziaria ha sempre rivolto la massima attenzione, al fine di assicurare all'economia produttiva italiana la possibilità di sostenere nelle migliori condizioni la concorrenza internazionale.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata incorporata nei prodotti esportati — e cioè assolta nella fase di fabbricazione dei medesimi — costituisce uno dei mezzi adottati per attuare l'accennato orientamento.

Tale mezzo fu previsto dalla legge istitutiva dell'I.G.E. che conferiva, in materia, ampie

facoltà al Ministro. Con la ripresa dei commerci internazionali verificatasi dopo la conclusione del periodo bellico, l'Amministrazione approfondì l'esame della materia e introdusse una radicale modifica del sistema precedente. Con la legge 31 luglio 1954, n. 570, la restituzione fu ammessa, con carattere di generalità, per tutti i prodotti industriali, istituendo un vero e proprio diritto permanente dell'esportatore a un beneficio, la cui concessione venne sottratta alla facoltà dell'Amministrazione; fu, altresì, istituito un diritto compensativo all'importazione dei prodotti esteri, corrispondente alla restituzione concessa ai similari prodotti nazionali, e ciò allo

scopo di ottenere, nei riflessi dell'I.G.E., la piena parificazione fiscale dei prodotti immessi in consumo nello Stato.

Tuttavia, allo scopo di limitare gli oneri di bilancio e di realizzare una rapida applicazione delle nuove misure, la legge n. 570 istituì quattro aliquote forfetarie fisse (dall'1 al 4 per cento) che — con le tabelle allegate al decreto presidenziale 14 agosto 1954, numero 676 — vennero attribuite ai prodotti industriali nazionali in base a un calcolo approssimativo delle incidenze, ma, di regola, contenuto entro limiti inferiori a quelli delle incidenze effettive. Qualche preesistente aliquota superiore al 4 per cento rimase in vigore in virtù di un'apposita norma contenuta nella legge n. 570.

Le stesse aliquote, salvo rarissime eccezioni, vennero attribuite ai fini della imposizione di conguaglio dei similari prodotti importati dall'estero.

L'Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio (Gatt.) e il Trattato di Roma hanno sancito il principio di poter fruire del beneficio della restituzione totale del tributo. Sta di fronte a tale beneficio il diritto dello Stato ad applicare un'eguale imposizione di conguaglio per i similari prodotti esteri.

Accurati studi, condotti dall'Amministrazione per alcuni importanti settori industriali, manifestano la frequente non corrispondenza delle vigenti aliquote alla incidenza dell'imposta, specialmente dopo che la recente legge che esenta le vendite al pubblico dal pagamento dell'I.G.E., ha maggiorato dello 0,30 l'aliquota dell'imposta dovuta per ogni passaggio di materie, merci e prodotti fra industriali e commercianti: per quei passaggi, cioè, che interessano direttamente il ciclo di fabbricazione dei prodotti industriali e concorrono nella determinazione dell'incidenza cui è commisurata la restituzione all'esportazione.

Allo scopo di assicurare all'industria nazionale, nel più rigoroso rispetto dei vigenti trattati internazionali e con validità *erga omnes*, condizioni di precisa e non discriminata competitività, si rende necessario rivedere e, se del caso, modificare le attuali aliquote di restituzione e di conguaglio, abbandonando il sistema delle aliquote fisse, in modo da poter

determinare le nuove aliquote nella misura corrispondente alle concrete incidenze.

D'altra parte, tale necessità si è venuta anche a maturare a seguito e per effetto delle analoghe misure di revisione già operate da altri Paesi.

La revisione delle aliquote di restituzione, dovrebbe, poi, essere integrata da una disposizione, a carattere generale, che dia all'operatore economico, la possibilità di ottenere la restituzione stessa, anziché sul prezzo addebitato all'acquirente estero (come previsto dall'articolo 2 della legge n. 570), *sul prezzo di listino in vigore nel mercato interno alla data in cui ha luogo l'esportazione*. Tale norma è giustificata dall'opportunità di adottare un sistema che assicuri una maggiore uniformità della base di applicazione del beneficio ed una notevole semplificazione delle relative procedure.

\* \* \*

Le considerazioni dianzi esposte, inducono il Governo a proporre al Parlamento l'unito disegno di legge concernente la delega ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e mediante decreti del Presidente della Repubblica:

a) nuove tabelle per l'attribuzione di aliquote determinate sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati, ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e della corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570;

b) norme intese a consentire che la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione possa essere liquidata sul prezzo di vendita all'estero dei prodotti esportati ovvero sul prezzo di listino dei prodotti stessi in vigore nel nostro mercato interno all'atto dell'esportazione.

La particolare natura della materia e la necessità di provvedere con urgenza alla sua sistemazione giusta i criteri come sopra chiaramente definiti consigliano di fare ricorso alla proposta soluzione.

Motivo di tranquillità per il Parlamento e per lo stesso Governo, costituisce il fatto che i provvedimenti delegati, prima della loro formale approvazione, vengono sottoposti alla Commissione parlamentare istituita dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, numero 993, che potrà attentamente esaminare i complessi studi eseguiti dall'Amministrazione allo scopo di accertare, per le varie categorie di prodotti industriali, l'effettiva incidenza dell'imposta incorporata che costi-

tuisce la base per la determinazione delle aliquote di restituzione e di conguaglio.

Il valido aiuto che la Commissione ha fin qui offerto al Governo in materia di provvedimenti doganali, è particolarmente richiesto anche in questo campo nel quale una stretta affinità di materia induce a ritenere che la Commissione stessa sarà, ancora una volta, pronta a soddisfare le esigenze del Parlamento e del Governo.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a formare, ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dell'applicazione della corrispondente imposta di conguaglio previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, nuove tabelle per l'attribuzione di aliquote determinate sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati, nonchè ad emanare norme intese a stabilire che la restituzione dell'imposta generale sull'entrata si liquidi sul prezzo di vendita allo estero dei prodotti esportati ovvero sul prezzo di listino dei prodotti medesimi in vigore nel mercato interno all'atto dell'esportazione.

I provvedimenti di cui al precedente comma saranno emanati mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.